

CAMERA DEI DEPUTATI N. 480-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 ottobre 1968 (Stampato n. 117)

MODIFICATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE, MARINA MERCANTILE, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 30 ottobre 1968

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 gennaio 1969 (Stampato n. 117-B)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE (SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (COLOMBO EMILIO)

Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 gennaio 1969

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale della

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 120 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati. Il contratto non è rinnovabile.

L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 120 giorni nell'anno solare.

I dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili, a termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 2.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico sul capitolo 1334 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'anno 1969 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.